

Legge Regionale 4 aprile 1995, n. 10. (1)

"Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione Campania dalla Legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente le norme in materia di commercio su aree pubbliche".

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

Finalità della legge

1. La Regione disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 e dell'articolo 3, comma primo, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 2

Criteri programmatori

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, emana i criteri programmatori previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 112.

2. La Regione provvede annualmente alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, dell'elenco dei posteggi disponibili sul territorio regionale ai fini del rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni tipo b) di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché dei contingenti numerici relativi alle autorizzazioni di tipo c) di cui al comma 4 del citato articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, secondo i criteri programmatori emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 3

Nulla osta regionale

1. Per l'esercizio, da parte dei comuni, delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), ed i), della presente legge, è previsto il preventivo nulla osta del Presidente della Giunta Regionale.

ART. 4

Funzioni attribuite ai comuni

1. Ai comuni, ove risiedono o hanno sede legale rispettivamente le persone fisiche o le società richiedenti, sono attribuite le funzioni concernenti:

a) la conversazione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398 nelle nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112;

b) il rilascio delle autorizzazioni stagionali;

c) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge 28 marzo 1991, n. 112;

d) il rilascio, previo nulla osta regionale, delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all' articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 28 marzo 1991, n. 112;

e) l' estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita;

f) l'estensione all'autorizzazione ad altri posteggi di vendita;

g) la voltura del titolo autorizzativo per il trasferimento in gestione e in proprietà dell'azienda;

h) la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo;

i) l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, la sospensione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati e i relativi canoni per la concessione del posteggio ai sensi del comma 12 dell' articolo 3 della legge 28 marzo 1991, n. 112, previo nulla osta regionale.

2. Nel caso di soggetti residenti in regioni diverse, le funzioni di cui al comma del presente articolo sono attribuite al Comune capoluogo di Regione.

3. Ai comuni sede di posteggi sono attribuite le funzioni relative all'emanazione del bando di concorso per l'assegnazione dei posteggi disponibili nel rispetto delle modalità previste dai criteri programmatori regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 5

Conversione del titolo autorizzativi

1. Ai fini della conversione il soggetto interessato invia copia autentica del titolo autorizzativo al Comune competente, entro i termini previsti dal regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112.

2. Il Sindaco, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, rilascia la nuova autorizzazione, prevista dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, nel rispetto delle modalità stabilite dal relativo regolamento d'esecuzione e trasmette copia del nuovo titolo alla Regione, alla Camera di Commercio competente per territorio ed ai comuni interessati in quanto sedi di posteggi.

ART. 6

Domande di autorizzazione

1. I soggetti interessati presentano alla Regione le domande volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 28 marzo 1991, n.112.

2. I soggetti interessati presentano al Comune sede di posteggio le domande volte ad ottenere:

a) il rilascio delle autorizzazioni all' esercizio al commercio ed al dettaglio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 112, nei limiti e secondo le modalità del bando stesso;

b) l'estensione dell' autorizzazione ad altri posteggi di vendita, nei limiti e con le modalità previsti dal bando di cui al punto precedente;

c) il rilascio delle autorizzazioni stagionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della presente legge;

d) l'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita.

3. Ai fini del successivo rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 28 marzo 1991, n. 112, da parte del Comune, il Presidente della Giunta Regionale, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento delle istanze, esprime con proprio decreto il nulla osta regionale in conformità ai criteri programmatori, sentita, nei casi previsti dalla legge, la Commissione Regionale di cui all' articolo 4, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 112.

4. Copia del nulla osta regionale è trasmessa al Comune competente, ai fini del rilascio dell' autorizzazione.

ART. 7

Rilascio e modifica del titolo autorizzativi

1. Il rilascio delle autorizzazioni anche stagionali per l' esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 28 marzo 1991, n. 112, è effettuato dal Comune individuato ai sensi dell' articolo 4 della presente legge.

2. Il Comune che rilascia l' autorizzazione deve riportare nella stessa i dati dei relativi posteggi.

3. L'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita, l'estensione dell'autorizzazione ad altri posteggi e la voltura del titolo autorizzativo per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda sono effettuate dal Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo o che ha convertito il titolo originario in autorizzazione ex legge 28 marzo 1991, n. 112.

4. Il Comune provvede al rilascio del titolo autorizzativo, o alla modifica dello stesso, accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge ed acquisito, ove richiesto, il nulla osta regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione degli atti.

5. L'insussistenza dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e la conseguente impossibilità al rilasciodell' autorizzazione devono essere comunicate alla Regione.

6. Il soggetto autorizzato ha l' obbligo di comunicare al Comune che ha rilasciato il titolo le variazioni di sede e/o di residenza dell' impresa. Identica comunicazione deve essere effettuata alla Camera di Commercio competente per territorio da parte del Comune.

ART. 8

Revoca e sospensione del titolo autorizzativi

1. Il Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativi provvede:

- a) alla revoca del titolo stesso nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 28 marzo 1991, n. 112;
- b) alla sospensione ed alla revoca conseguenti le violazioni previste dall'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 28 marzo 1991, n. 112.

2. Dell'avvenuta decadenza della concessione del posteggio, prevista dall'articolo 5, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 112, è data notizia al Comune, che ha rilasciato il titolo, ai fini della successiva revoca dell'autorizzazione.

ART. 9

Comunicazioni alla Regione ed agli Enti interessati

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i comuni danno notizia alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro trenta giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, delle proprie determinazioni in ordine:

- a) alla conversione del titolo autorizzativo;
- b) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché delle estensioni merceologiche;
- c) alla concessione del posteggio;
- d) alla revoca dell'autorizzazione;
- e) alla revoca del titolo autorizzativo relativamente al posteggio non utilizzato per il periodo di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 28 marzo 1991, n. 112;
- f) alle cessioni di attività delle imprese autorizzate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112.

2. Le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate, entro i medesimi termini, anche alla Camera di Commercio competente per territorio ed a tutti i comuni interessati.

3. L'elenco degli operatori, per i quali è stata effettuata la conversione e/ o rilasciata l' autorizzazione prevista dai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, dovrà essere inviato, dal competente Comune, al Settore Tributi della Giunta Regionale per l' inserimento dei nominativi nella relativa anagrafe tributaria regionale.

ART. 10

Nomina delle commissioni consultive

1. Il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, le commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1991, n. 112, le cui composizioni sono disciplinate dagli articoli 12, 13 e 14 del DM 248 del 14 giugno 1993, entro trenta giorni dal ricevimento delle designazioni dei componenti che devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

2. Il Presidente della Giunta Regionale nomina ugualmente le commissioni qualora siano pervenute le designazioni di almeno due terzi dei componenti salve le integrazioni con le successive designazioni.

3. La commissione regionale esprime pareri consultivi rispettivamente alla Giunta Regionale, per la formulazione della proposta al Consiglio Regionale relativamente ai criteri programmatori di cui all'articolo 2 della presente legge, ed al Presidente della Giunta Regionale, per l'eventuale rilascio del nulla osta di cui all'articolo 3 della presente legge relativo alle istanze di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 28 marzo 1991, n. 112.

4. Ai componenti ed al segretario della commissione regionale spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione, un' indennità di presenza pari a lire centomila lorde, nonché il rimborso delle spese di viaggio secondo gli indici tabellari previsti per i dirigenti della pubblica amministrazione, ai sensi del comma 5, dell'articolo 15 del regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112. Il numero delle sedute non può comunque superare le trenta unità annue.

ART. 11

Norma finanziaria

1. Le entrate derivanti dalle tasse sulle concessioni regionali, nella misura del 60%, vanno proporzionalmente assegnate ai comuni interessati, con apposito piano di riparto annualmente approvato dalla Giunta Regionale. Alla spesa di cui trattasi si provvede con l' istituzione di un nuovo capitolo di spesa riferito alle funzioni attribuite dalla presente legge e con le maggiori entrate derivanti dall' articolo 11 del DL 29 aprile 1994, n.260, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1994, n. 413.

2. Agli oneri finanziari derivanti dall' applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 108 dello stato della previsione della spesa del bilancio regionale.

ART. 12

Norma transitoria

1. Le istanze di cui all'articolo 6 della presente legge, pervenute alla Regione dalla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112, devono essere riconfermate sulla base di quanto disposto e secondo le modalità previste dai criteri programmatori di cui al comma 1, dell' articolo 2 della presente legge.

ART. 13

Vigilanza e potere sostitutivo

1. La funzione di vigilanza spetta alla Giunta Regionale.

2. Nei casi di accertata inerzia o ingiustificato ritardo, per ciò che attiene agli atti obbligatori relativi alle funzioni amministrative attribuite, la Giunta Regionale nomina un commissario ad acta per l' adozione dei necessari provvedimenti, che si avvale delle strutture dei comuni stessi.

ART. 14

Dichiarazione d' urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

4 aprile 1995

Grasso

(1) La presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 17 del 10 aprile 1995, è stata abrogata dal comma 1, dell'articolo 50 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1: "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale".